

**Azienda Sanitaria Locale Pescara**

Repertorio n. 1048/23  
del 29/05/2023



\*REP001325095\*

Rep. n.

**Contratto per la fornitura quinquennale in *service* di sistemi diagnostici e analitici necessari alle esigenze dei Laboratori della ASL di Pescara.**

**Delibera di aggiudicazione n. 261 del 23.02.2023.**

**Ditta Beckman Coulter Srl.**

**Lotto 2 - CIG 91099421F6 - Sistema per analisi di emocromo in *service*.**

**Lotto 5 - CIG 9109972AB5 - Sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame delle urine in *service*.**

\*\*\*\*\*

**Il Dott. Vincenzo Ciamponi, nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED] in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, giusta Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 372 del 06.07.2020, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della ASL di Pescara, C.F./P.IVA 01397530682, con sede legale in Via Renato Paolini 47 – 65124 Pescara, in seguito, per brevità, indicata come S.A. (*Stazione Appaltante*)**

e

**la Sig.ra Elena Gilardi, nata a [REDACTED], C.F. [REDACTED], in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura speciale n. 35249 di Repertorio e n. 20385 di Raccolta del 12.04.2023 per Notar Paola Mina del Collegio Notarile di Milano, della Ditta Beckman Coulter Srl, con sede legale in Via Roma, 108 - 20051 Cassina de' Pecchi (MI), C.F./P.IVA 04185110154, PEC [gare@pec.beckman.it](mailto:gare@pec.beckman.it) in seguito, per brevità, indicata come Fornitore,**

**convengono e stipulano quanto segue:**

*art. 1 - norme regolatrici*

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la S.A. e il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalla Delibera n. 201 del 10.02.2022, con la quale è stata indetta una procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016 finalizzata alla fornitura quinquennale in *service* di sistemi diagnostici ed analitici necessari alle esigenze dei Laboratori della ASL di Pescara;
- c) dai relativi atti/documenti di gara quali: Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, Condizioni generali, DUVRI preliminare, Foglio patti e condizioni, Scheda lotti nonché dalla offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore nell'ambito della procedura di cui sopra;
- d) dalla Delibera n. 261 del 23.02.2023 con la quale è stata aggiudicata la fornitura in parola nonché dagli atti presupposti, connessi e conseguenti alla medesima, anche se non noti al Fornitore;
- e) dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016;
- f) dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;
- g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;

h) dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal Reg. UE 2016/679 GDPR.

Da intendersi tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati e che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara sopra richiamati, prodotti dalla S.A., presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dal Fornitore, prevale la versione più favorevole alla S.A.

#### ***art. 2 – oggetto contratto***

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura quinquennale in *service* di sistemi diagnostici e analitici necessari alle esigenze dei Laboratori della ASL di Pescara, nello specifico di:

- Lotto 2 - Sistema per analisi di emocromo in *service*;
- Lotto 5 - Sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame delle urine in *service*.

La fornitura in *service* avviene secondo le modalità specificate nella Delibera di indizione n. 201 del 10.02.2022, nei relativi atti/documenti di gara nonché nell'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore.

Per gli ulteriori requisiti della fornitura si rinvia al Capitolato tecnico, agli altri atti/documenti di gara nonché alla offerta tecnica presentata dal Fornitore.

#### ***art. 3 - modalità di esecuzione della fornitura***

Le attività di cui al precedente art. 2 devono essere rese dal Fornitore in stretto raccordo con la S.A., nel rispetto delle direttive che verranno da questa impartite e secondo le modalità indicate negli atti/documenti di gara, nelle

Delibere n. 201 del 10.02.2022 e n. 261 del 23.02.2023 nonché nell'offerta tecnica del Fornitore.

***art. 4 - Responsabile della Stazione Appaltante - DEC***

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto (DEC) è il Dott. Giancarlo Di Iorio – Direttore della U.O.C. Laboratorio analisi cliniche della ASL di Pescara.

Il DEC, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura. Nello specifico, il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. n. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il raggiungimento dei compiti a questo assegnati.

***art. 5 – obblighi e adempimenti a carico del Fornitore***

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni

tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni ivi contenute.

Viene espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, siano ad esclusivo carico dell'operatore economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La ditta aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della S.A.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la S.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla S.A, nonché a dare immediata comunicazione alla medesima di ogni circostanza che ostacoli o ritardi l'esecuzione del contratto.

La S.A. si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La ditta aggiudicataria si impegna altresì a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente alla S.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

***art. 6 - clausola CONSIP***

Durante il periodo di vigenza contrattuale, qualora il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, realizzato dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP) ovvero dalla Centrale Regionale Acquisti, preveda la fornitura dei beni di cui alla presente gara a condizioni più vantaggiose, la S.A. ha la facoltà di risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.

***art. 7 – corrispettivo, obligatorietà, decorrenza e durata del contratto***

Il corrispettivo, per la fornitura in *service* delle attività di cui al precedente art. 2, è pari ad € 1.445.168,30 (IVA esclusa) per il Lotto 2 e ad € 451.351,00 (IVA esclusa) per il lotto 5.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI) sono stimati in € 500,00 per ogni Lotto di gara.

I prezzi unitari della fornitura in oggetto sono quelli riportati nella offerta economica del Fornitore che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto ha durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di avvio della fornitura.

Allo scadere della fornitura, la ditta aggiudicataria deve ritirare a propria cura e spesa tutte le apparecchiature installate, provvedendo all'approvvigionamento degli imballaggi.

La S.A. si riserva, come già previsto nella Delibera di indizione n. 201 del 10.02.2022, la facoltà di procedere:

- alla proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di mesi 6 (sei) ovvero per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di una nuova procedura;

- al rinnovo biennale, ai sensi dell'art. 63, comma 3 lett. b), del Codice dei contratti pubblici, previa rinegoziazione migliorativa dei prezzi contrattuali e/o tecnologie in considerazione delle esigenze segnalate dalla U.O.C. utilizzatrice.

***art. 8 – fatturazione e modalità di pagamento***

Il Fornitore espressamente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla L. 136/2010.

L'operatore economico che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione alla S.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pescara.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga assunta l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La S.A. si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo l'esibizione dei subcontratti stipulati e l'adozione, all'esito dell'espletata verifica, di ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e del presente contratto.

Le fatture devono contenere i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato;
- indicazione della Deliberazione/disposizione della S.A. che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- indicazione dei CIG di riferimento.

Il corrispettivo della fornitura in *service*, del noleggio e dell'assistenza viene corrisposto con frequenza trimestrale e posticipata, a decorrere dalla data di collaudo delle apparecchiature, previa attestazione di regolarità e correttezza del servizio.

Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 244/2007 e s.m.i., e del

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura

elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche di cui al Decreto del

Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal

31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato

elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

Il pagamento delle forniture, salvo decurtazioni dovute all'applicazione di

penali, viene effettuato dalla S.A. dietro presentazione di regolari fatture, con

le modalità indicate in fattura e nei tempi previsti dalle normative vigenti.

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante accreditamenti sui seguenti conti

correnti bancari, dedicati alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L.

136/2010:

✓ IBAN: IT43E0306932811100000005642 presso Intesa Sanpaolo Spa.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli

obblighi contrattualmente assunti dal Fornitore. In particolare, le eventuali

azioni di natura risarcitoria correlate a ritardi nei pagamenti, non devono

interrompere/sospendere/ritardare la continuità delle prestazioni, da eseguire

comunque a regola d'arte. Il Fornitore rinuncia a far valere, nei casi previsti

dal comma sopra riportato, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 C.C.

#### *art. 9 – acquisto in danno*

Qualora la S.A., in persona del DEC, riscontri la non conformità della

fornitura richiesta rispetto a quella pattuita, invia motivata contestazione con

diffida ad adempiere entro il termine ritenuto congruo.

In caso di esito negativo, la S.A. ha il diritto di acquistare la fornitura presso

altra ditta a danno del Fornitore inadempiente. Resta a carico di questi sia la

differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla S.A. a causa della non conformità della fornitura contestata.

*art. 10 – penali*

La fornitura è monitorata per tutta la sua durata. La ditta aggiudicataria viene pertanto sottoposta ad un processo di valutazione che può portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti a condotte difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

In via generale per l'applicazione delle penali si rinvia all'art. 7 delle Condizioni generali e all'art. 7 del Foglio patti e condizioni.

Ulteriori difformità che prevedono l'applicazione di penali sono previste nei seguenti casi:

- ritardi superiori ai tempi indicati negli atti/documenti di gara quali Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, Condizioni generali, Foglio patti e condizioni nonché offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore. In tal caso la S.A. contesta il ritardo e fissa ulteriore termine per adempiere - di durata massima non superiore alla metà di quello precedente - trascorso il quale, nel caso in cui il ritardo fosse da ascrivere ad esclusiva responsabilità della ditta, la S.A. si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti.

- mancata rispondenza degli interventi di assistenza tecnica/manutenzione con quanto previsto dal Capitolato tecnico e dagli altri atti/documenti di gara. Nel caso in cui i guasti siano di tipo bloccante, la S.A. non corrisponde il canone di noleggio per tutti i

giorni di fermo macchina e, nel caso in cui il fermo si protragga per oltre 15 giorni consecutivi, la S.A. applica alla ditta aggiudicataria una penale pari a € 500,00, oltre al risarcimento danni. Nel caso in cui i malfunzionamenti non siano di tipo bloccante, ed il loro perdurare fosse da ascrivere ad esclusiva responsabilità della Ditta, la S.A. si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti.

La ditta aggiudicataria può essere altresì soggetta all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:

a) qualora non effettuati o effettuati con ritardo la sostituzione dei prodotti/componenti riscontrati difettosi, di carente qualità o non conformi rispetto al convenuto, può essere applicata una penale fino al 5% del valore contrattuale dei prodotti non sostituiti;

b) in qualsiasi caso di risoluzione contrattuale, viene applicata una penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;

c) nel caso in cui la S.A. debba contestare alla ditta l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni degli atti/documenti di gara, può essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato; qualora tale importo venga superato, la S.A. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

All'aggiudicatario è data comunicazione delle penali applicate a mezzo PEC.

Le penali sono gestite, alternativamente:

- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;

- mediante decurtazione del relativo importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite, emettendo nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15, DPR 633/72.

Senza l'adozione di alcuna formalità inoltre la S.A. può ricorrere al noleggio o all'acquisto del bene presso altre Ditte, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della S.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La S.A. si riserva la facoltà di escutere la cauzione per la riscossione delle eventuali penali applicate.

#### *art. 11 - risoluzione del contratto*

Ferma restando l'applicazione delle penali e salva, in ogni caso, la facoltà di esecuzione in danno, la S.A. si riserva altresì la facoltà di risoluzione in caso di grave e/o reiterato inadempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto.

Il contratto può essere risolto anticipatamente, con conseguente irrevocabile e definitiva rinuncia a successive azioni e/o eccezioni da parte del Fornitore nei confronti della S.A., per il mancato svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto ma non ancora poste in essere al momento della risoluzione anticipata.

L'interruzione, sospensione e/o il ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni, per decisione unilaterale del Fornitore, costituisce grave inadempimento contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto per responsabilità del Fornitore medesimo. In tale ipotesi restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

La S.A. si riserva di risolvere *ipso facto et iure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale inviata a mezzo PEC, nelle seguenti altre ipotesi:

1. avvalendosi della facoltà di recesso prevista dall'art. 1671 C.C.;
2. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
3. in caso di frode, di colpa grave, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
4. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
5. in caso di subappalto non autorizzato dalla S.A.;
6. per mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della S.A.;
7. in caso di violazione della normativa sul trattamento dei dati;

8. in caso di cessione del contratto, al di fuori dei casi disciplinati

dall'art. 106 D.lgs. 50/2016;

9. qualora il contratto sia oggetto di una modifica sostanziale che avrebbe

comportato l'indizione di una nuova procedura di appalto ai sensi

dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

10. qualora: con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, co. 1, lett. b)

e c) del D.lgs. 50/2016, vengano superate le soglie di cui al co. 7 del

prefato articolo; con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, co.

1, lett. e), qualora vengano superate eventuali soglie stabilite dalle

amministrazioni aggiudicatrici; con riferimento alle modifiche di cui

all'articolo 106, co. 2, qualora vengano superate le soglie di cui al

medesimo co. 2, lett. a) e b);

11. nelle ipotesi in cui il Fornitore, trovandosi al momento

dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle fattispecie di cui all'art. 80

del D.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per

quanto riguarda le concessioni, avrebbe dovuto essere escluso dalla

procedura di appalto o di affidamento della concessione; ovvero, per

quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a

norma dell'art. 136, co. 1 del D.lgs. 50/2016;

12. nel caso in cui l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in

considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai

Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione

Europea, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una

sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti

pubblici;

13. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

14. qualora, nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, la S.A. si riserva di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, se presenti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'aggiudicazione del completamento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Nei casi di inadempimento e/o violazione degli obblighi contrattuali, la S.A. incamera il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. L'incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva prestata dal Fornitore avviene previo idoneo provvedimento amministrativo, senza necessità di messa in mora del Fornitore inadempiente.

*art. 12 – recesso*

Qualora il Fornitore receda dal contratto prima della scadenza convenuta, la S.A., oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'aggiudicazione ad altra ditta.

La S.A. può recedere dal contratto qualora nelle sue UU.OO. intervengano modificazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi delle prestazioni appaltate.

La S.A. ha la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione da inviare al Fornitore, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Nei casi precedenti, salvo il diritto del Fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al medesimo.

La S.A. si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all'art. 15, co. 13, lett. b) della L. 135/2012 e all'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

#### *art. 13 - forza maggiore*

Il Fornitore ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta divenga eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d'azione.

Viene considerata come situazione appartenente alla categoria di forza maggiore solo quell'evento che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda inoltre inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo.

Inoltre l'accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del Fornitore.

Ai fini del presente contratto si considerano cause di forza maggiore solo quegli eventi, ricadenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, per i quali sia stato dichiarato dall'Autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale.

Lo sciopero è espressamente escluso dalle cause di forza maggiore.

#### *art. 14 - deposito cauzionale*

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali

derivanti dal presente contratto, la ditta aggiudicataria ha depositato idonea

garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della

S.A.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e deve avere

efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla

semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della S.A., con la

quale viene attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale

eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dal

ricevimento della richiesta della S.A. qualora, in fase di esecuzione del

contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o

altri inadempimenti da parte della ditta aggiudicataria. In caso di

inadempimento di tale obbligo, la S.A. ha facoltà di dichiarare risolto di

diritto il contratto.

La S.A. ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o

per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

Il Fornitore ha depositato cauzione definitiva in favore della S.A. con

fideiussione n. 1979992 emessa il 21.04.2023 da REVO Insurance S.p.A., a

garanzia della completa ed esatta esecuzione del contratto, per una somma di

€ 72.258,42 pari al 5% dell'importo contrattuale a valere sul Lotto 2

(riduzione importo garanzia fideiussoria del 50% ex art. 93 co. 7 D.lgs.

50/2016: possesso certificazione ISO 9001); fideiussione n. 1980135 emessa

il 24.04.2023 da REVO Insurance S.p.A., a garanzia della completa ed esatta

esecuzione del contratto, per una somma di € 92.979,00 pari al 20,60% dell'importo contrattuale a valere sul Lotto 5.

*art. 15 - controversie e domicilio legale*

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, le parti convengono che l'Autorità Giudiziaria competente sia quella presso il Foro di Pescara.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Le parti stabiliscono altresì che gli atti giudiziali e stragiudiziali comunque connessi al presente contratto vengano notificati alla S.A. presso la sede legale, in Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara, che ne costituisce domicilio elettivo.

Agli effetti amministrativi e giudiziali, il Fornitore dichiara e costituisce il proprio domicilio presso la sede legale dell'impresa, ubicata in Via Roma, 108 - 20051 Cassina de' Pecchi (MI). Si conviene che, ove questa venisse a mancare o modificarsi, il domicilio si intende trasferito e costituito presso la Casa Comunale di Cassina de' Pecchi (MI).

*art. 16 - responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro*

La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori impiegati nell'esecuzione delle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico si obbliga altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente o collaboratore, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

La S.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, stabilendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere sia già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente ed interamente per danni, a persone e/o beni, che derivino dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, quando i danni siano imputabili a essa, ai suoi dipendenti, a terzi collaboratori. Il Fornitore è responsabile altresì di tali danni nell'ipotesi in cui venga chiamata a rispondere la S.A. che fin da ora s'intende manlevata ed indenne da ogni pretesa.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno cagionato a persone e/o beni, nell'esecuzione del presente contratto.

L'operatore economico si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e ai beni, sia della S.A. sia di terzi.

Inoltre il Fornitore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la S.A. da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

All'uopo il Fornitore ha stipulato la polizza assicurativa RCT/RCO/RCP n.

ITLSCC27956 emessa da Chubb European Group SE, con decorrenza dal

01.07.2022 ed efficacia fino al 01.07.2023.

Il Fornitore si impegna ad estendere/prorogare detta copertura assicurativa per

tutta la durata del contratto, in caso contrario la S.A. si riserva di procedere

alla risoluzione del contratto ed alla ritenzione della cauzione definitiva.

In caso di polizza già attivata con scadenza anteriore alla data di cessazione

del presente contratto, il Fornitore si impegna a stipulare ed a inviare al RUP

un'appendice della polizza assicurativa, nella quale si espliciti la copertura da

rischi della fornitura in oggetto fino alla scadenza della medesima.

Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al

presente articolo sono condizioni essenziali per la S.A. pertanto, qualora il

Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura

assicurativa, il presente contratto si risolve, con conseguente ritenzione della

cauzione definitiva a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del

maggior danno subito.

Resta ferma la piena responsabilità del Fornitore anche per i danni

eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### *art. 17 - obblighi di riservatezza*

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e far osservare al proprio

personale comunque impiegato le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003, come

modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e al Reg. UE 679/2016 GDPR.

Il Fornitore, su richiesta della S.A., deve comunicare nel dettaglio le

procedure operative adottate per adempiere a tali prescrizioni.

L'appaltatore assume altresì l'obbligo di:

- mantenere riservati i documenti e i dati di cui venga in possesso o comunque a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'operatore economico è responsabile dell'esatta ottemperanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inadempimento degli obblighi di riservatezza, la S.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'operatore economico è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla S.A.

Il committente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto, per l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi giuridici ad esso connessi.

Le parti si impegnano al trattamento dei dati secondo le modalità stabilite nel D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal Reg. UE 2016/679, con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 32 del Reg. UE 2016/679 riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e veritieri esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.

Gli obblighi di cui al presente articolo non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, i progetti, le

metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La S.A., da parte sua, mantiene riservate le informazioni tecniche del Fornitore che siano portate a sua conoscenza e che siano dichiarate riservate.

La S.A. mantiene tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.

#### ***art. 18 – trattamento dei dati personali***

Le parti dispongono che con successivo atto la ASL di Pescara, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a designare il Fornitore quale Responsabile per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

#### ***art. 19 - oneri fiscali e spese contrattuali***

Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussista l'obbligo di rivalsa. A tal fine il Fornitore espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili, non esenti dall'IVA.

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, ha per oggetto prestazioni di servizi soggette ad IVA e viene registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, co. 2 e dall'art. 1, lett. b) della Tariffa parte seconda, del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica, si compone di n. 24 facciate e viene sottoscritto a mezzo firma digitale.

Ai fini dell'imposta di bollo viene regolarizzato, a cura e spesa del Fornitore, attraverso il pagamento tramite mod. F23, per un importo totale di € 96,00.

**art. 20 – clausole finali**

Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, dell'art. 3 della L. 136/2010 e dell'art. 80 D.lgs. 50/2016.

Per tutto quanto non contemplato, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la S.A. – ASL di Pescara:



il Dott. Vincenzo Ciamponi \_\_\_\_\_

Documento  
firmato da:  
Vincenzo  
Ciamponi  
23.05.2023 11:02:48 UTC (firma digitale).

Per il Fornitore - Ditta Beckman Coulter Srl:

la Sig.ra Elena Gilardi \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente da: ELENA GILARDI  
Data: 12/05/2023 10:51:24

(firma digitale).

\*\*\*\*\*

Per il Fornitore - Ditta Beckman Coulter Srl:

il Procuratore Speciale in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C.

espressamente approva e accetta gli articoli del presente contratto di seguito

riportati:

artt. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

La Sig.ra Elena Gilardi

(firma digitale).

Firmato digitalmente da: ELENA GILARDI

Data: 12/05/2023 10:51:25